



Repertorio n. 8.066

Raccolta n. 4.712

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore dodici

31 maggio 2019

In Milano, via Montebello n. 27, presso il mio studio.

Avanti a me, **Avv. Alessandra Radaelli, Notaio** in Milano, iscritto al Ruolo del Collegio notarile di Milano,

È PRESENTE

- FUMAGALLI Nicola, nato a Merate (LC) il 21 giugno 1983, domiciliato in Milano, via Filippo Turati n. 26, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di delegato e persona designata al fine di presiedere l'assemblea della società a responsabilità limitata unipersonale di diritto italiano denominata

"emTransit S.r.l.",

con sede in Milano, via Filippo Turati n. 25, con capitale sociale di Euro 500,00 (cinquecento) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: 10581980967, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 2543117.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il verbale di assemblea della predetta società riunitasi in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Aumento del capitale sociale da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 10.000,00 (diecimila);*
- 2. Modifica dell'oggetto sociale;*
- 3. Adozione delle modifiche statutarie conseguenti alle modifiche dell'aumento di capitale e dell'oggetto sociale; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4. Adozione nuovo testo di statuto.*

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto Sociale il Comparsente, su designazione del socio unico intervenuto, il quale constata e fa constare:

- che è presente l'intero capitale sociale portato, per delega, dal socio:

* "emTransit B.V.", società costituita in base alle leggi dei Paesi Bassi, con sede legale in Wibautstraat 131 D, 1091 GL Amsterdam (Paesi Bassi), iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio dei Paesi Bassi con il numero 72795921, RSIN numero 859239603, titolare di una quota di partecipazione sociale del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, per delega rilasciata in data 27 maggio 2019 dal legale rappresentante al Dott. Nicola Fumagalli, delega che verrà conservata agli atti sociali;

- che entrambi i membri del Consiglio di Amministrazione sono assenti ma hanno dichiarato di essere informati della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi ai sensi dell'art. 10.2 del vigente Statuto sociale, come da dichiara-

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA RADAELLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154

REGISTRATO A

MILANO 4

Il 10 giugno 2019

al n. 26726 serie 1T

Euro 356,00

razioni dagli stessi rilasciate in data 27 maggio 2019 e che verranno conservate agli atti della società;

- che la società non ha organo di controllo non sussistendo i requisiti di legge.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 5, c.c., ed idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno, tutti dichiarandosi sufficientemente informati e nessuno opponendosi.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni di carattere gestionale che inducono a rafforzare la capitalizzazione della società con particolare riguardo all'esigenza di liquidità urgente ai fini dello svolgimento dell'attività sociale e pertanto propone di procedere ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 10.000,00 (diecimila) e quindi per Euro 9.500,00 (novemilacinquecento), senza sovrapprezzo, da offrirsi al socio unico "emTransit B.V." nell'esercizio del diritto di sottoscrizione al medesimo spettante ai sensi dell'articolo 2481-bis c.c., da attuarsi mediante emissione di una nuova quota di partecipazione sociale, da liberarsi al momento della sottoscrizione, proponendo un termine di fine di sottoscrizione al 20 giugno 2019.

A tal fine, il Presidente attesta che il capitale sociale è interamente versato e che la società non presenta perdite rilevanti.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi per i quali si rende necessario ampliare e riformulare l'oggetto sociale, in coerenza con le disposizioni relative alle cosiddette "start up innovative", in conseguenza dello sviluppo operativo dell'attività sociale nel settore della mobilità di veicoli leggeri tramite l'utilizzo di applicazioni per smartphone - "app".

Lo stesso propone quindi di introdurre un nuovo articolo recante la disciplina speciale prevista in materia di "start up innovative".

Da ultimo il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni di carattere gestionale che consigliano di modificare il vigente Statuto sociale apportando le seguenti modifiche:

- modifica dell'Articolo 10.2, recante la disciplina delle modalità di convocazione dell'assemblea;
- modifica dell'Articolo 11 mediante la previsione del sistema di amministrazione composto da due o più Amministratori, non costituenti tra loro un consiglio, con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo il numero e le modalità da determinarsi dai soci al momento della nomina.

Terminata la trattazione di quanto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, con il consenso del socio unico espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente

DELIBERA

- 1.** di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, da Euro 500,00 (cinquecento) ad Euro 10.000,00 (diecimila) e quindi per Euro 9.500,00 (novemilacinquecento), senza sovrapprezzo, con le se-

guenti modalità:

- viene offerto al socio unico "emTransit B.V." nell'esercizio del diritto di sottoscrizione al medesimo spettante ai sensi dell'articolo 2481-bis c.c.;
- sarà da attuarsi mediante emissione di una nuova quota di partecipazione sociale;
- la sottoscrizione sarà da liberarsi in denaro al momento della sottoscrizione, con un termine di fine di sottoscrizione al 20 giugno 2019.

A questo punto il Presidente comunica che il socio unico "emTransit B.V." dichiara di sottoscrivere per intero l'aumento di capitale attuato mediante emissione di nuove quote, quindi, per un importo pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento), senza sovrapprezzo.

Il Presidente dà atto che il socio "emTransit B.V." ha già versato nelle casse sociali, mediante bonifico bancario in data 27 maggio 2019 un importo pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento), equivalente al 100% di valore nominale.

Per effetto di quanto sopra, il Presidente dà altresì atto che il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila) interamente sottoscritto e versato dal socio unico "emTransit B.V.".

Pertanto, il Presidente dà atto che lo Statuto sociale sarà modificato, nell'Articolo 6 (sei), lett. (a), relativo al capitale sociale, come segue:

"Articolo 6 - Capitale sociale e aumenti di capitale"

(a) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge".

Invariati i restanti commi del medesimo articolo 6.

Il Presidente riapre la seduta e invita nuovamente l'assemblea a deliberare in ordine agli altri argomenti all'ordine del giorno già oggetto di preventiva discussione.

L'assemblea, con il consenso del socio unico espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente, ulteriormente

DELIBERA

2. di ampliare e riformulare l'attuale oggetto sociale modificando conseguentemente l'Articolo 3 dello Statuto sociale, che assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 3 – Oggetto Sociale"

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- in via prevalente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la gestione di un servizio di condivisione (sharing mobility) di veicoli elettrici leggeri, monopattini ed anche biciclette, sia al dettaglio che all'ingrosso, reperibili su pubblica via e/o noleggiabili tramite applicazione per smartphone - "app", anche attraverso sistemi di locazione o noleggio automatizzati; questa "app" è innovativa e ad alto valore tecnologico poiché si avvale di un nuovo sistema di geolocalizzazione del cliente che lo mette in contatto con il più vicino mezzo di trasporto disponibile o con il più vicino punto di noleggio.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- la pianificazione, la consulenza e lo svolgimento di qualsiasi altra attività accessoria, compresa la gestione di aree di parcheggio, connesse alle predette attività;
- la raccolta, la riparazione, la ricarica e la ridistribuzione periodica dei veicoli, attraverso collaboratori esterni e/o dipendenti;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di altre piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale innovativi e ad alto valore tecnologico;
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi pacchetti di abbonamento prepagati, offerta di servizi ludici e di svago, banner, web link ed altre forme di web marketing
- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali.

La Società potrà inoltre svolgere ogni attività immobiliare e di sviluppo immobiliare e pertanto, a titolo esemplificativo, l'acquisto, l'alienazione, la modifica e in genere la valorizzazione, in ogni sua forma, di immobili nonché l'erogazione dei servizi inerenti, nonché la permuta, la locazione e la gestione di beni immobili in genere, anche per conto di terzi.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, finanziarie, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può anche acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti, nonché costituire altre società, enti, imprese, consorzi e associazioni, di qualunque natura e tipo, operanti, sia in Italia sia all'estero, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può concedere finanziamenti a società partecipate, sottoposte a comune controllo oppure alla società controllante, e concedere garanzie a favore di terzi, nell'interesse delle stesse.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (d. lgs. n. 385 del 1 settembre 1993). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.";

3. di introdurre due nuovi Articoli recanti la compiuta disciplina in ordine alla normativa speciale in materia di Start up innovativa e di P.M.I. innovativa che sostituiranno gli attuali Articoli 15 e 16 e che assumeranno il seguente tenore letterale:

"Articolo 15 – Normativa Speciale

Nei termini e con le modalità previste dalla Legge, per il periodo in cui viene riconosciuta la qualifica di start up innovativa, P.M.I. innovativa o P.M.I., con le proprie eccezioni previste al D.L. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni, la società potrà:

- creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5, del codice civile;

- offrire le quote di partecipazione al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile;

- emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, ove qualificabile come "start-up innovativa" o "P.M.I. innovativa";

- porre in essere tutte le operazioni e beneficiare di tutte le deroghe previste dalla sopra richiamata normativa.

Sempre nel suddetto periodo, il divieto di operazioni sulle proprie quote, stabilito dall'articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Articolo 16 – Delega all'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è sin da ora delegato al deposito del nuovo statuto sociale depurato delle clausole previste in deroga al diritto societario dalla normativa di cui al D.L. 50/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, al mancato riconoscimento o alla perdita dei requisiti previsti dalla predetta normativa, fermo restando che dette clausole saranno efficaci a partire dal momento in cui la società verrà iscritta presso il competente Registro Imprese.";

4. di procedere alla rinumerazione dell'Articolo successivo ai nuovi Articoli 15 e 16 sopra introdotti;

5. di modificare l'Articolo 10.2 mediante la previsione di un termine inferiore agli otto giorni di preavviso ai fini della convocazione dell'assemblea, che assumerà il seguente tenore letterale:

"10.2 Convocazione dell'assemblea, intervento e deleghe

L'assemblea può essere convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco, se nominato, o anche da un Socio che rappresenti almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra,

nel caso in cui sia presente l'intero capitale sociale e vi assistano (o, se assenti, risultino debitamente informati) tutti gli Amministratori ed eventualmente il Sindaco (se nominato) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non Socio.";

6. di modificare l'Articolo 11.1 mediante l'inserimento della previsione del sistema di amministrazione composto da due o più Amministratori, non costituenti tra loro un consiglio, che assumerà il seguente tenore letterale:

"Articolo 11 – Amministrazione

11.1 Amministratore Unico-Amministratori-Consiglio di Amministrazione

(a) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo il numero e le modalità da determinarsi dai soci al momento della nomina;
- da un Consiglio di Amministrazione formato da due o più consiglieri.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

(b) L'Amministratore Unico, gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

In caso di nomina di più Amministratori, può essere previsto che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, in tale ultimo caso può essere prevista all'unanimità o a maggioranza calcolata per teste. In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c..

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è la maggioranza dei soci calcolata secondo la partecipazione al capitale.";

7. di eliminare l'attuale Articolo 11.6 a seguito della riformulazione dell'Articolo 11.1 deliberata al punto 5. che precede, con conseguente rinumerazione dei commi successivi, e di adeguare le parti dello Statuto sociale nelle quali si faccia rinvio al precedente sistema di amministrazione composto dal solo Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;

8. di modificare gli attuali Articoli 11.7 e 11.8 (divenuti 11.6 e 11.7) a seguito dell'introduzione del sistema di amministrazione composto da

due o più Amministratori, non costituenti tra loro un consiglio, Articoli che avranno il seguente tenore letterale:

"11.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

All'Amministratore Delegato eventualmente nominato è attribuita la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri conferiti.

11.7 Divieto di concorrenza

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ..";

9. di dare mandato all'organo amministrativo pro tempore in carica di compiere quanto opportuno o necessario al fine di dare attuazione alle superiori delibere, con espressa facoltà di richiedere l'iscrizione nella sezione speciale delle "start up innovative";

10. di dare mandato all'organo amministrativo ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese competente in sede di presentazione della relativa domanda di iscrizione, con dichiarazione di rato e valido per il suo operato.

Il comparente mi consegna il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata alle modifiche sopra deliberate, testo che viene allegato al presente atto sotto la lettera "**A**" ai fini del deposito a norma di legge.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore dodici e quindici.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal Comparente.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte, la quale approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrive alle ore dodici e venti.

Consta di quattro fogli per complessive quindici facciate scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completate a mano da me Notaio.

FIRMATO:

NICOLA FUMAGALLI

ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO)

Allegato sub "A" al numero 8.066/4.712 di Repertorio

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

emTransit S.r.l.

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede a Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

I Soci hanno il diritto di istituire sedi secondarie o di trasferire la sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 – Oggetto Sociale

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:

- in via prevalente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la gestione di un servizio di condivisione (sharing mobility) di veicoli elettrici leggeri, monopattini ed anche biciclette, sia al dettaglio che all'ingrosso, reperibili su pubblica via e/o noleggiabili tramite applicazione per smartphone - "app", anche attraverso sistemi di locazione o noleggio automatizzati; questa "app" è innovativa e ad alto valore tecnologico poiché si avvale di un nuovo sistema di geolocalizzazione del cliente che lo mette in contatto con il più vicino mezzo di trasporto disponibile o con il più vicino punto di noleggio.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- la pianificazione, la consulenza e lo svolgimento di qualsiasi altra attività accessoria, compresa la gestione di aree di parcheggio, connesse alle predette attività;

- la raccolta, la riparazione, la ricarica e la ridistribuzione periodica dei veicoli, attraverso collaboratori esterni e/o dipendenti;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di altre piattaforme online, applicazioni mobili o altri strumenti web in generale innovativi e ad alto valore tecnologico;

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi di promozione e di pubblicità nelle diverse forme e modalità consentite dalla legge, compresi pacchetti di abbonamento prepagati, offerta di servizi ludici e di svago, banner, web link ed altre forme di web marketing

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informativi, telematici, di marketing, di formazione e di supporto logistico per lo sviluppo del commercio sia tradizionale che elettronico, sia tramite Internet o altre reti telematiche che attraverso i canali tradizionali.

La Società potrà inoltre svolgere ogni attività immobiliare e di sviluppo immobiliare e pertanto, a titolo esemplificativo, l'acquisto, l'alienazione, la modifica e in genere la valorizzazione, in ogni sua forma, di immobili nonché l'erogazione dei servizi inerenti, nonché la permuta, la locazione e la gestione di beni immobili in genere, anche per conto di terzi.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, finanziarie, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto

sociale e può anche acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti, nonché costituire altre società, enti, imprese, consorzi e associazioni, di qualunque natura e tipo, operanti, sia in Italia sia all'estero, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può concedere finanziamenti a società partecipate, sottoposte a comune controllo oppure alla società controllante, e concedere garanzie a favore di terzi, nell'interesse delle stesse.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (d. lgs. n. 385 del 1 settembre 1993). E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio, eventualmente completo di numero di telefax e indirizzo di posta elettronica, dei Soci, degli amministratori e del Sindaco (se nominato) per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto, anche via mail o fax (purché con conferma di ricezione), e deve essere sempre inviata anche all'organo amministrativo e al Sindaco (se nominato).

Articolo 6 - Capitale sociale e aumenti di capitale

(a) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

(b) Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In caso di aumento di capitale sociale, i Soci potranno esercitare il diritto di sottoscrizione anche in misura non proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7 – Finanziamenti Soci e Titoli di debito

(a) I Soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o in altro modo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2467 cod. civ.

(b) E' attribuita alla esclusiva competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c., nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione dei Soci, che deve essere assunta con il voto favorevole di coloro che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni, i limiti, e le modalità di emissione, di circolazione e di rimborso.

Articolo 8 – Trasferimento e diritto di prelazione

8.1 Definizione

Con il termine "trasferimento" (e il verbo "trasferire" e le diverse coniugazioni) in questo Statuto si intende qualsiasi negozio *inter vivos*, anche a titolo gratuito (ivi inclusi pertanto a solo titolo esemplificativo: vendita, donazione, permuta, scissione, fusione, usufrutto), in virtù del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento (anche in più *tranches*) ad altri Soci o a terzi della proprietà o nuda proprietà della partecipazione ovvero di altri titoli o diritti che attribuiscano il diritto di divenire Socio della Società (la "**Partecipazione**"). Non sono ricompresi nella definizione di "trasferimento" gli aumenti di capitale attuati mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

E' ammessa l'intestazione di quote a favore di società fiduciarie; tuttavia tali quote possono essere ritrasferite soltanto a favore dell'originario fiduciante. Il ritrasferimento a persone diverse è possibile soltanto rispettando il diritto di prelazione di cui ai paragrafi 8.4 (*Prelazione*) e 8.5 (*Prelazione nell'ambito di procedimenti di escussione del pegno o di procedure esecutive*).

8.2 Garanzie e responsabilità

Qualsiasi trasferimento che venga effettuato tra Soci in applicazione di quanto stabilito in questo Statuto non comporta per il Socio trasferente, che intende trasferire in tutto o in parte la propria Partecipazione, l'assunzione nei confronti degli eventuali Soci acquirenti di alcuna garanzia e responsabilità, fatta eccezione soltanto per la garanzia sulla piena e incondizionata proprietà, disponibilità e trasferibilità della Partecipazione oggetto del trasferimento.

8.3 Violazione delle disposizioni in tema di trasferimenti

Tutti i trasferimenti effettuati in violazione della disciplina di cui al presente Articolo 8 (*Trasferimento e diritto di prelazione*) sono inefficaci nei confronti della Società, sia sotto il profilo economico che amministrativo, con divieto per la Società di procedere alle corrispondenti annotazioni nel Registro delle Imprese. Resta tuttavia inteso che il diritto di prelazione di cui ai paragrafi 8.4 e 8.5 non opera se il Socio vuole trasferire la Partecipazione, in tutto o in parte, a favore di società dallo stesso controllate, direttamente o indirettamente, o a società sottoposte a comune controllo, o che lo controllano, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.

8.4 Prelazione

(a) Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione (il "**Socio Offerente**") a un soggetto terzo ovvero a un altro Socio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a/r a tutti gli altri Soci, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo richiesto, le modalità e i termini di pagamento e tutte le altre condizioni rilevanti della vendita (l' "**Offerta**").

(b) Nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di invio dell'Offerta (il "**Termine**"), gli altri Soci hanno il diritto di esercitare la prelazione purchè sull'intera Partecipazione posta in vendita e indicata nell'Offerta dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r al Socio Offerente (l' "**Accettazione**"). Nel caso in cui il Socio abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine sopra indicato, lo stesso deve

dare esecuzione al trasferimento della Partecipazione indicata nell'Offerta, ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il prezzo) indicati nell'Offerta, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Accettazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione al valore nominale della Partecipazione da ciascuno posseduta nella Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

(c) Nel caso in cui nessun Socio abbia esercitato il diritto di prelazione nei termini di cui alla precedente lett. (b), il Socio Offerente sarà libero di trasferire all'acquirente indicato nell'Offerta la Partecipazione ivi indicata ai termini e condizioni ivi previsti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal Termine. Qualora il trasferimento della Partecipazione non dovesse avvenire nel predetto termine, il trasferimento sarà nuovamente soggetto alla procedura indicata nei predetti paragrafi.

(d) In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i Soci acquisteranno la Partecipazione versando al Socio Offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito nominato dal Rettore dell'Università Bocconi di Milano, su richiesta della parte più diligente fra il Socio Offerente e uno dei Soci titolari del diritto di prelazione. Il perito stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi e obiettivi ex art. 1349 comma 1 cod. civ., e dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della Società, della sua situazione finanziaria, delle sue prospettive reddituali e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico pro quota dei Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione e del Socio Offerente.

8.5 Prelazione nell'ambito di procedimenti di escussione del pegno o di procedure esecutive

Il diritto di prelazione di cui al precedente paragrafo 8.4 (*Prelazione*) può essere esercitato dai Soci con le modalità di cui sopra anche in tutte le ipotesi di trasferimenti non volontari quali l'escussione del pegno, la vendita o l'assegnazione forzata delle partecipazioni di singoli Soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato al prezzo determinato nell'ambito del procedimento di escussione del pegno o nelle anzidette procedure esecutive.

Articolo 9 – Recesso

(a) Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

(b) Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione che deve essere spedita alla Società e all'organo amministrativo, nonché al Sindaco (se nominato): (i) entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima; (ii) ove detta deliberazione non sia soggetta a registrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della relativa deliberazione nel libro verbali dell'assemblea dei Soci; (iii) negli altri casi, entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza effetti-

va da parte del Socio del fatto che legittima il recesso; la comunicazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della Partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e, ove esercitato è privo di efficacia, se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso la Società revoca la delibera che lo legittima, ovvero venga revocato o comunque annullato l'atto che legittima il recesso o, se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il diritto di recesso si intende esercitato in coincidenza e con effetto dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

(c) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2473, comma 3, cod. civ., in caso di recesso del Socio, l'organo amministrativo deve valutare la Partecipazione del Socio recedente considerando la consistenza patrimoniale e la situazione finanziaria della Società al momento dell'esercizio del recesso e ogni altra circostanza e condizione che sia normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

(d) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2473, comma 4, cod. civ., il rimborso della Partecipazione del Socio recedente deve essere eseguita entro 180 (centottanta) giorni dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, e può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro Partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato con il voto favorevole dell'Assemblea dei Soci. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo caso si applica l'art. 2482 Codice Civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione al Socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 cod. civ..

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

10.1 Regolare costituzione dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, e in particolare, a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

10.2 Convocazione dell'assemblea, intervento e deleghe

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco, se nominato, o anche da un Socio che rappresenti almeno un decimo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, nel caso in cui sia presente l'intero capitale sociale e vi assistano (o, se assenti, risultino debitamente informati) tutti gli Amministratori ed eventualmente il Sindaco (se nominato) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non Socio.

10.3 Presidente

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina di Due Amministratori, l'assemblea sarà presieduta da quello più anziano.

In sua assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dalla stessa assemblea.

10.4 Competenza e deliberazioni dell'assemblea

(a) L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, presente in assemblea, sulle materie che la legge o il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

(b) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, o da notaio nei casi di legge o quando richiesto dal Presidente dell'assemblea.

10.5 Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Fermo quanto previsto dall'art. 2479 comma 4 cod. civ., i Soci possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura scritta non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurata a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

I Soci hanno 8 (otto) giorni (o il diverso termine stabilito nella proposta di decisione) per trasmettere la risposta presso la sede sociale o altro indirizzo indicato nella proposta di decisione. La risposta deve essere apposta in calce al documento ricevuto, e deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei Soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Soci, amministratori e, se nominati, sindaci indicando:

- (i) i Soci favorevoli, contrari o astenuti e il capitale da ciascuno rappresentato;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente paragrafo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Per le modalità di consultazione ed il conteggio dei voti, si applicano, per quanto compatibili, le norme di statuto e di legge in materia di Assemblea.

Articolo 11 – Amministrazione

11.1 Amministratore Unico-Amministratori-Consiglio di Amministrazione

(a) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo il numero e le modalità da determinarsi dai soci al momento della nomina;
- da un Consiglio di Amministrazione formato da due o più consiglieri.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

(b) L'Amministratore Unico, gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, determinandone i limiti, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

In caso di nomina di più Amministratori, può essere previsto che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, in tale

ultimo caso può essere prevista all'unanimità o a maggioranza calcolata per teste. In tal caso si applicano gli articoli 2257 e 2258 c.c..

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è la maggioranza dei soci calcolata secondo la partecipazione al capitale.

11.2 Dimissioni o cessazione di un amministratore

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, i restanti amministratori provvederanno alla nomina del sostituto (o dei sostituti).

Se l'Amministratore Unico viene meno, per dimissioni o cessazione per qualsiasi causa, deve essere convocata con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore Unico o, nell'ipotesi in cui i Soci propendessero per nominare un Consiglio di Amministrazione o due o più Amministratori non costituenti consiglio al posto dell'Amministratore Unico, dei nuovi componenti dell'organo amministrativo.

Se viene meno, per dimissioni o cessazione per qualsiasi causa, la maggioranza dei consiglieri di amministrazione nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dal momento della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori devono convocare con urgenza l'assemblea dei Soci per le nuove nomine.

11.3 Convocazione del Consiglio di Amministrazione e Presidente

(a) Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della Società ovvero altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da porre all'ordine del giorno, anche da un solo consigliere o, se nominato, dal Sindaco.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da trasmettere a ciascun consigliere e al Sindaco (se nominato), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, anche se non regolarmente convocato come sopra previsto, è validamente costituito in presenza di tutti gli amministratori e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

(b) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore designato dai partecipanti; i verbali del Consiglio devono essere sottoscritti dal Presidente e da un segretario nominato di volta in volta dagli amministratori.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei Soci al momento della

nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente e può altresì eleggere tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

11.4 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nell'ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11.5 Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere anche adottate mediante procedura scritta. Si intende per forma scritta anche il documento informatico.

Gli amministratori hanno 5 (cinque) giorni (o il diverso termine stabilito nella proposta di decisione) per trasmettere la risposta presso la sede sociale o altro indirizzo indicato nella proposta di decisione.

Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al precedente paragrafo 10.5.

11.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, ovvero in caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, al suo Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

All'Amministratore Delegato eventualmente nominato è attribuita la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri conferiti.

11.7 Divieto di concorrenza

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.

Articolo 12 – Sindaco e revisione legale dei conti

Se è obbligatorio ai sensi di legge nominare un organo di controllo, questo è costituito da un unico Sindaco effettivo, nominato dall'assemblea. Resta inteso che l'assemblea può anche nominare, in alternativa, un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti o un revisore.

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco unico, salva diversa decisione dell'assemblea nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 13 – Bilancio e riparto utili

13.1 Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

13.2 Utili

Gli utili netti, dopo aver prelevato ai sensi di legge dal loro ammontare complessivo una somma non inferiore al quinto degli stessi (fino a che,

come previsto dalla legge vigente, la riserva legale non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro) vengono distribuiti, ove deliberato di anno in anno dall'assemblea dei Soci, ai Soci in proporzione alla Partecipazione detenuta da ciascuno di essi nella Società.

Articolo 14 – Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 15 – Normativa Speciale

Nei termini e con le modalità previste dalla Legge, per il periodo in cui viene riconosciuta la qualifica di start up innovativa, P.M.I. innovativa o P.M.I., con le proprie eccezioni previste al D.L. 179/2012 e successive integrazioni e modificazioni, la società potrà:

- creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5, del codice civile;
- offrire le quote di partecipazione al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile;
- emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile, ove qualificabile come "start-up innovativa" o "P.M.I. innovativa";
- porre in essere tutte le operazioni e beneficiare di tutte le deroghe previste dalla sopra richiamata normativa.

Sempre nel suddetto periodo, il divieto di operazioni sulle proprie quote, stabilito dall'articolo 2474 del codice civile, non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Articolo 16 – Delega all'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è sin da ora delegato al deposito del nuovo statuto sociale depurato delle clausole previste in deroga al diritto societario dalla normativa di cui al D.L. 50/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, al mancato riconoscimento o alla perdita dei requisiti previsti dalla predetta normativa, fermo restando che dette clausole saranno efficaci a partire dal momento in cui la società verrà iscritta presso il competente Registro Imprese.

Articolo 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

FIRMATO:

NICOLA FUMAGALLI

ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).
Milano, via Montebello n. 27, lì venticinque giugno duemiladiciannove.
Notaio Alessandra Radaelli (firma digitale)